



Provincia di Venezia

AMBIENTE

Determinazione N. 2035 / 2012

Responsabile del procedimento: CHIOSI FRANCESCO

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 ART. 269 COMMA 2.
DITTA CALCESTRUZZI S.P.A. COMUNE DI VENEZIA VIA PAGANELLO 9.**

Il dirigente

Visto che:

con prot. n. 2550 del 29.06.1989 è stata acquisita agli atti della Regione Veneto la richiesta di autorizzazione, presentata ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 203/88, della ditta Calcestruzzi S.p.A., con sede legale in Bergamo - Via G. Camozzi n. 124, per la prosecuzione delle emissioni esistenti alla data del 1° Luglio 1988 provenienti dall'impianto di produzione e vendita calcestruzzo all'indirizzo citato in oggetto;

con prot. n. 5932 del 27.01.1998 è stato rilasciato il provvedimento del Dirigente del Servizio Ecologia della Provincia di Venezia con cui si autorizzava la ditta stessa, ai sensi del D.P.R. 203/88 – art. 12, alla prosecuzione delle emissioni esistenti alla data del 1° Luglio 1988 provenienti dall'impianto di produzione e vendita calcestruzzo all'indirizzo citato in oggetto;

con nota acquisita agli atti con prot. n. 32028 del 24.07.1998 la Ditta ha chiesto la modifica del citato decreto n. 5932/98;

con prot. n. 41466 del 21.09.1998 è stato rilasciato il provvedimento del Dirigente del Servizio Ecologia della Provincia di Venezia con cui si autorizzava la ditta stessa, ai sensi del D.P.R. 203/88 – art. 12, alla prosecuzione delle emissioni esistenti alla data del 1° Luglio 1988 provenienti dall'impianto di produzione e vendita calcestruzzo all'indirizzo citato in oggetto;

ai sensi dell'art. 281 comma 1 del D.Lgs. 152/06 tutti gli stabilimenti provvisti di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 203/88 dovevano presentare una domanda di rinnovo entro il 31.12.2011 pena la decadenza della precedente autorizzazione;

con prot. n. 39425 del 07.05.2012 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di autorizzazione, presentata ai sensi D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 – art. 269 comma 2, della ditta Calcestruzzi S.p.A., con sede legale in Bergamo - Via G. Camozzi n. 124, per l'installazione di un nuovo stabilimento di produzione e vendita calcestruzzo all'indirizzo citato in oggetto;

il competente ufficio di questa Provincia ha svolto un'istruttoria su quanto richiesto;

la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 attribuisce alle Province le competenze relative al rilascio dell'autorizzazione degli impianti ad uso industriale o di pubblica utilità, di cui al D.P.R. 24.5.1988, n. 203, ai sensi degli artt. 6, 12 e 15;

il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 disciplina, nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed abroga all'art. 280, tra gli altri, il D.P.R. 203/88, il D.P.R. 25.7.1991 ed il D.M. 44/04;

sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 1997 n. 127 e successive integrazioni e modifiche;

con deliberazione n. 230 del 29.12.2010, la Giunta Provinciale ha approvato il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano la Provincia verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, ha stabilito che, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO₂, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I;

in data 29.05.2012 si è tenuta la Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi D.Lgs. n. 152/06 – art. 269 comma 3;

nella seduta del 30 Maggio 2005 la C.T.P.A. ha approvato le procedure per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.P.R. 203/88, degli impianti di produzione calcestruzzo siti nel territorio della Provincia di Venezia;

DETERMINA

Art. 1 - La ditta **CALCESTRUZZI S.p.A.**, con sede legale in BERGAMO - Via G. Camozzi 124, è autorizzata ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 – art. 269, comma 2, all'installazione dello stabilimento citato in premessa, come da progetto allegato all'istanza ed eventuali integrazioni.

I punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. 1, 2, 3, 4 e 5.

Art. 2 - L'autorizzazione rilasciata **ha validità per 15 anni** a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento ed il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, che deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.

Art. 3 - Lo stabilimento autorizzato dovrà essere gestito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.06, citato in premessa. In particolare per gli inquinanti riportati nella seguente tabella, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;

<i>Camino (n.)</i>	<i>Provenienza effluente</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Flusso di massa (g/h)</i>
1	<i>Silos di stoccaggio</i>	<i>Polveri</i>	12
2	<i>Silos di stoccaggio</i>	<i>Polveri</i>	24
3	<i>Silos di stoccaggio</i>	<i>Polveri</i>	26
4	<i>Bilancia</i>	<i>Polveri</i>	4

5	<i>Silos di stoccaggio e Carico autobetoniere</i>	<i>Polveri</i>	120
---	---	----------------	-----

- b) la ditta dovrà provvedere ad eseguire analisi biennali alle emissioni corrispondenti ai camini n. 1, 2, 3, 4 e 5. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al quaderno di cui alla lettera c), a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- c) dovrà essere effettuata la manutenzione periodica dei filtri di abbattimento delle polveri ai camini n. 1, 2, 3, 4 e 5 con sostituzione degli stessi con cadenza idonea. Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere registrate in un apposito quaderno di manutenzione sottoscritto da personale responsabile opportunamente incaricato che dovrà essere tenuto presso lo stabilimento a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie;
- d) nelle fasi di movimentazione delle materie prime dovranno essere adottate tutte le procedure atte a minimizzare le emissioni diffuse di polveri, secondo quanto previsto alla parte I dell'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006;
- e) le aree dello stabilimento destinate agli spostamenti delle autobetoniere dovranno essere opportunamente pavimentate e periodicamente bagnate al fine di ridurre la dispersione di polveri;
- f) dovrà essere realizzata una barriera arborea perimetrale allo stabilimento secondo modalità concordate con il Comune competente per territorio;
- g) lo stabilimento dovrà essere dotato di un'area di lavaggio delle autobetoniere o degli autoarticolati con cassone per il trasporto degli inerti opportunamente attrezzata e situata in prossimità dell'uscita;
- h) le acque di dilavamento dei piazzali e lavaggio impianti, prima del loro invio in fognatura o altro corpo recettore, dovranno essere raccolte e trattate previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni;
- i) dovrà essere installato un impianto mobile per la bagnatura dei cumuli;

Art. 4 - Ai sensi del comma 6 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, con un anticipo di almeno 15 giorni dovrà pervenire a questa Amministrazione comunicazione della data di messa in esercizio dei camini n. 1, 2, 3, 4 e 5.

La data della messa in esercizio è coincidente con quella della messa a regime degli impianti. Entro i 45 giorni successivi alla messa a regime degli impianti dovrà pervenire a questa Amministrazione copia dei certificati di analisi alle emissioni relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi consecutivi, da eseguire in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni decorrenti dalla messa a regime. Le analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni.

Dovranno essere comunicate, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare

Art. 5 - I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati nel D.M. 25.8.2000 e nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs 152/06.

Art. 6 - Tutti i camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi con l'accesso in sicurezza, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti e dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente provvedimento.

- Art. 7 - Gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III.
- Art. 8 - Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti.
- Art. 9 - Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.
- Art. 10 - Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.
- Art. 11 - Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.
- Art. 12 - Il presente provvedimento viene consegnato alla Ditta in oggetto e trasmesso al Comune competente per territorio e al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.

IL DIRIGENTE
f.to MASSIMO GATTOLIN